

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Provincia di PISA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

(Approvato con delibera consiliare n. 41 del 06/08/14)

Art. 1-Oggetto del Regolamento

Art. 2-Soggetti Passivi

Art. 3-Presupposto impositivo

Art. 4-Base Imponibile

Art. 5-Aliquote

Art. 6-Detrazione abitazione principale e riduzioni ed esenzioni

Art. 7-Dichiarazione

Art. 8-Versamenti

Art. 9-Rimborsi e compensazione

Art.10-Attività di controllo

Art. 11-Decorrenza della TASI

Art. 12-Entrata in vigore

Art.13- Clausola di adeguamento

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'Imposta comunale sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla L. 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Soggetti Passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art.3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art.4 – Base Imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art.13 del D.L. n.201 del 2011 convertito con modificazioni in L. n. 214/2011.

Art. 5 – Aliquote

1 Il Consiglio Comunale approva le aliquote e le eventuali maggiorazioni entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Le aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n 296.

3 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta

Art. 6 – Detrazione abitazione principale e riduzioni ed esenzioni

i Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può stabilire applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art 1 della Legge n 147 del 27 12 2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:

a) per l'abitazione principale e pertinenze della stessa,

ai) per abitazione principale si considerano le unità immobiliari che per il possessore o il detentore e/o occupante costituiscono abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dell'imposta municipale propria;

b) per i familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale al primo gennaio dell'anno di competenza del tributo;

c) cittadini italiani iscritti all'AIRE;

ci) per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata,

3. Le detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.

4. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

5. Le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può, ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art.1della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), introdurre riduzioni ed esenzioni.

Art. 7 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 2 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. In caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Art. 8 – Versamenti

1. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle riduzioni dei dodici mesi dell'anno precedente nel caso in cui alla data del 16 giugno non sia stata pubblicata l'aliquota per l'anno di riferimento sull'apposito sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 9 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Non si dà luogo a rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal precedente art.8 comma 2.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con altri importi dovuti dal contribuente al Comune a qualsiasi titolo di tributo scaduto e non corrisposto nei termini di legge o di regolamento.

Art. 10 – Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n.147 del 2013, dalla legge n. 296 del 2006 e s.m.i.

2. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni ,interessi e spese postali non supera €25,00.

Art. 11 – Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.

2. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3 Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 12 - Entrata in vigore

1.Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2014.

Art. 13 – Clausola di adeguamento

1.Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2.I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento msi devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse